

IVA

Dichiarazione 2019: ultima chiamata per detrarre l'Iva delle fatture 2018

di **Alessandro Bonuzzi**

La nuova formulazione dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), così come modificata dal **D.L. 50/2017**, prevede che il diritto alla detrazione dell'Iva **sorge** nel momento in cui l'**imposta diviene esigibile** e può essere esercitato al più tardi entro il **termine** di presentazione della **dichiarazione** Iva relativa all'anno in cui è **sorto**.

Invero, affinché il diritto alla detrazione possa dirsi effettivamente sorto è necessario che si verifichi una **duplice condizione**:

- l'**effettuazione** dell'operazione (c.d. **presupposto sostanziale**);
- il **possesso** della fattura di acquisto (c.d. **presupposto formale**).

Siffatte regole trovano applicazione dalle fatture datate con decorrenza **1° gennaio 2017**. Per le fatture di acquisto delle annualità precedenti, quindi **fino al 2016**, **opera il vecchio regime**, secondo cui la detrazione poteva essere fatta valere entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui il relativo diritto era sorto.

L'[articolo 14 D.L. 119/2018](#), modificando l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), non ha fatto altro che chiudere il cerchio delle novità, sdoganando la **retrodetrazione** dell'Iva, per cui la detrazione dell'Iva può essere esercitata già nella liquidazione del **mese** o del periodo di **effettuazione dell'acquisto**, a condizione che la relativa fattura sia **ricevuta e registrata entro il 15 del mese** in cui scade il termine per la **liquidazione**. Ciò sempreché il possesso del documento e la registrazione dell'acquisto non avvengano nell'**anno successivo** rispetto all'effettuazione dell'operazione; infatti, in tale ipotesi il diritto alla detrazione **sorge** e quindi può essere esercitato dall'anno di **ricevimento** della fattura.

Alla luce di quanto detto, con riferimento alle **fatture emesse nelle ultime settimane del 2018**, al fine di comprenderne l'anno di "competenza" per la detrazione, occorre individuare il momento nel quale sono state **ricevute**.

Ebbene, se la fattura di acquisto è stata emessa e ricevuta **entro il 31 dicembre 2018** allora la detrazione:

- andava esercitata in una delle **liquidazioni periodiche** del **2018** oppure, in caso di dimenticanza,

- potrà essere esercitata **direttamente** nella **dichiarazione Iva 2019** che andrà presentata entro il prossimo **30 aprile**. In tal caso la fattura va registrata in un **apposito sezione** del registro Iva e la **detrazione** non dovrà avvenire nel rigo VF24 “*variazioni e arrotondamenti d'imposta*”, bensì **nei rigi da VF1 a VF13**.

Lo stesso trattamento – detrazione direttamente nella dichiarazione Iva 2019 – dovrà essere applicato alle **fatture emesse alla fine del 2017, ricevute solo nel 2018 e non inserite nelle liquidazioni periodiche del 2018**, siccome il relativo anno di “competenza” per la detrazione è il 2018. Inoltre, nella dichiarazione Iva 2019, potrà essere detratta anche l'Iva delle **fatture di acquisto del 2016** ricevute nell'anno e “lasciate nel cassetto”, poiché, applicando le **vecchie regole**, la relativa imposta può essere portata in detrazione con la dichiarazione relativa al **secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto**.

Diversamente, le fatture di acquisto **emesse alla fine del 2018 e ricevute solo nel 2019** sono di **competenza del 2019**; pertanto, l'Iva poteva e potrà essere portata in detrazione nell'ambito delle **liquidazione periodiche** del 2019 oppure, da ultimo, nella **dichiarazione Iva 2020** con registrazione del documento entro il 30 aprile 2020 nel sezione *ad hoc* del registro Iva acquisti.

Resta fermo che se, in base alle regole attuali, si **sconfina** il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricevimento della fattura, la detrazione non è persa e l'Iva può essere recuperata presentando una **dichiarazione integrativa a favore** in modo da correggere l'omissione che ha determinato l'emersione di una minore eccedenza detraibile.

Fino al 2018 le fatture venivano emesse in **modalità cartacea**, sicché per individuare il momento di ricevimento delle stesse - ove non risultante sostanzialmente da **posta elettronica certificata** o **raccomandata A.R.** – occorre avere riguardo alla rilevazione del costo in **contabilità**.

Seminario di specializzazione
**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI
AFFIDABILITÀ FISCALE**
Scopri le sedi in programmazione >